



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Domenica Capezzerà	Presidente
dott. Luigina Tiziana Marganella	Giudice
dott. Federica Colantonio	Relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/10/2020, sentito il Giudice Delegato, ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 17/03/2020 da Anno Zero Service S.p.A., con sede legale in Pescara alla via Ilaria Alpi n.50, capitale sociale € 50.000,00 = (cinquantamila/00), numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara, Ufficio del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA numero 01643880683, numero R.E.A. PE - 117582, in persona del sig. Nelco Doati, nato a Corbola (RO) il 17.08.1952 e residente in Sommariva del Bosco alla Via Chicchignolo n. 9 (c.f. DTONLC52M17C987Z) nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

rilevato che il Collegio con decreto del 10/04/2020 ha richiesto la produzione di copia del bilancio 2018 e quantomeno del progetto di bilancio al 31/12/2019 completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle forme prescritte dagli art. 2423 e ss c.c.;

preso atto della integrazione documentale, avvenuta in data 27/05/2020;

visto il decreto del 11/06/2020 con il quale è stato concesso termine di sessanta giorni, decorrente dal 12/05/2020 e scadente al 11/07/2020, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F., con disposizioni date per gli obblighi informativi periodici;

vista l'istanza, avanzata in data 11/07/2020, di proroga del termine concesso per ulteriori giorni 60;

visto il decreto del 17/07/2020 con il quale è stata concessa la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano e della documentazione a corredo sino al 09/09/2020;

visto il successivo decreto del 21/07/2020 con il quale è stato nominato Commissario il Dott. Sergio Salvatori;

vista la relazione depositata in data 04/09/2020 dal Commissario Giudiziale Dott. Salvatori;

vista l'istanza, depositata in data 09/09/2020, con la quale la società ha chiesto la concessione di una (ulteriore) proroga di giorni 30 per presentare la proposta concordataria, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

visto il decreto del 17/09/2020, con il quale il Tribunale fissava l'udienza *ex art.* 162 l.f. per il giorno 27/10/2020 rilevando la violazione degli obblighi informativi così come previsto dal Decreto del Tribunale del 11/06/2020 e convocava, altresì, i creditori istanti il fallimento;

osservato che nella relazione del 04/09/2020 il Commissario Giudiziale ha evidenziato, tra l'altro, come dalla predisposizione delle relazioni periodiche depositate in Tribunale (la prima in data 11/07/2020 e la seconda in data 10/08/2020) emerge la mancata evidenza di tutte quelle attività che dovrebbero essere state compiute dal debitore necessarie alla predisposizione della proposta concordataria e del piano riportate nella relazione periodica così come previsto dal Decreto del Tribunale del 11/06/2020;

rilevato con il Decreto del Tribunale del 11/06/2020 è stato chiesto alla ricorrente di depositare, ogni trenta giorni, *“a) prospetto aggiornato (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), con riferimento al 30 del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo; b) relazione accompagnatoria sintetica che evidenzi le finalità attuate con gli atti compiuti, nonché le ragioni gestorie e finanziarie che consentano di qualificare detti atti come di ordinaria amministrazione e pertinenti all'esercizio dell'impresa e che illustri lo stato di predisposizione della proposta definitiva”*;

osservato che nella prima relazione l'organo gestorio nelle persone degli Avvocati FEDERICO PACE e ALFREDO CREMONESE quali rappresentanti dell'A.U. NELCO DOATI, ha evidenziato quanto segue:

- una situazione finanziaria che evidenzia un saldo attivo di € 18.064,77 (documentato mediante estratto conto della Banca UNICREDIT);

- attività funzionali alla predisposizione del piano di ristrutturazione: ha informato il ceto creditorio in merito alla necessità di predisporre un piano di ristrutturazione al fine della prosecuzione dell'attività aziendale;

- informa il ceto creditorio per il tramite di professionisti incaricati, del deposito della domanda prenotativa e la circolarizzazione alle banche, enti previdenziali, professionisti e fornitori la richiesta di precisazione del credito;

- attività di *due diligence* avviata da professionisti incaricati per una attività di verifica contabile.

osservato che nella seconda relazione l'organo gestorio nelle persone degli Avvocati FEDERICO PACE e ALFREDO CREMONESE quali rappresentanti dell'A.U. NELCO DOATI, ha evidenziato quanto segue:

- una situazione finanziaria che evidenzia al 31/07/2020 un saldo attivo di € 17.987,46 (documentato mediante estratto conto della Banca UNICREDIT);

- attività funzionali alla predisposizione del piano di ristrutturazione: ha informato il ceto creditorio in merito alla necessità di predisporre un piano di ristrutturazione al fine della prosecuzione dell'attività aziendale;

- informa il ceto creditorio per il tramite di professionisti incaricati, del deposito della domanda prenotativa e la circolarizzazione alle banche, enti previdenziali, professionisti e fornitori con la richiesta di precisazione del credito;

- attività di *due diligence* avviata da professionisti incaricati per una attività di verifica contabile;

- per quanto concerne i rapporti con i debitori il 04/08/2020 sono stati inviati ulteriori solleciti di pagamento al fine di recuperare in via bonaria i crediti vantati dalla società.

ritenuto che al fine di poter ritenere che gli obblighi informativi previsti dall'art. 161 L. F. siano stati adempiuti, non rileva il solo dato formale e dunque la trasmissione di una qualsivoglia relazione entro il termine stabilito dal tribunale, ma occorre che tale relazione sia idonea a consentire al commissario e, per il suo tramite, al tribunale, di monitorare lo stato delle iniziative intraprese ai fini della predisposizione della domanda di concordato, e al tempo stesso, di verificare che l'attività di gestione svolta dall'impresa sia coerente con lo stato di crisi in cui versa, non sia tale da compromettere ulteriormente l'equilibrio finanziario dell'impresa, sia osservante dei vincoli imposti dalla legge a tutela della *par condicio creditorum* (cfr. Tribunale di Milano, 16 luglio 2014, est. Mammine). E' noto, infatti, che durante la fase di concordato con riserva, l'adempimento agli obblighi informativi periodici disposti dal tribunale ha natura essenziale ed è connaturato alla struttura della procedura, perché rappresenta il contraltare degli effetti protettivi concessi dall'articolo 168 legge fall.; la necessità dell'informazione di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell'imprenditore rappresentano, infatti, i pilastri dell'istituto protettivo e la violazione di tali prescrizioni non può che determinare la revoca della procedura (Tribunale di Rovigo, 23 giugno 2016);

considerato che entrambe le relazioni nulla riportano in merito alle azioni da porre in essere dal debitore per strutturare la proposta concordataria con una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria (quest'ultima, peraltro, risulta documentata da meri estratti conto bancari, riferiti a quello che sembrerebbe essere l'unico conto della S.p.a.), uno stato analitico ed estimativo

delle attività con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione. Né nelle relazioni viene chiarito se la società stia nelle more svolgendo la propria attività caratteristica, non essendo riportati atti di gestione (e pur prospettando la società, nel ricorso, la predisposizione di “un piano di concordato che consenta la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, eventualmente nella forma del c.d. concordato con continuità diretta o indiretta ai sensi dell'art. 186 *bis* legge fall.”). A ciò si aggiunge la mancata collaborazione del debitore con il Commissario Giudiziale in seno alla procedura in esame che non ha consentito a quest'ultimo di svolgere appieno l'attività di vigilanza e, comunque, l'emergere - dai bilanci aziendali degli ultimi cinque anni e da quanto rinvenibile dalle visure Camerali esaminati dal Commissario- di un'azienda senza alcuna prospettiva di sopravvivenza non avendo più un Patrimonio aziendale, un'autonomia finanziaria, una capacità reddituale e con un indebitamento insormontabile;

considerato che il mancato rispetto degli obblighi informativi è espressamente sanzionato con l'inammissibilità della proposta concordataria dall'art. 161 comma 8 L.F.;

considerato che il rilevato profilo di inammissibilità preclude l'analisi del merito dell'istanza di proroga del termine pur sottolineandosi che, in ogni caso, il termine *ex art.* 161, u.c., l.f. è prorogabile una volta soltanto fino ad un massimo di sessanta giorni (proroga, nella specie, già concessa);

visto l'art. 161 comma 8 L.F.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile della domanda proposta *ex art.* 161, sesto comma, L.F. da Anno Zero Service S.p.A., con sede legale in Pescara alla via Ilaria Alpi n.50, capitale sociale € 50.000,00 = (cinquantamila/00), numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Pescara, Ufficio del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita IVA numero 01643880683, numero R.E.A. PE - 117582, in persona del sig. Nelco Doati e considerata la pendenza dell'istanza di fallimento provvede in ordine alla stessa con separato provvedimento.

Così deciso in Pescara, nella Camera di Consiglio del 03/11/2020.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente
Dott.ssa Domenica Capezzerà